

Compagnia: AIG Europe Limited

Prodotto: Polizza BNL Patrimonio D&O

AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260, Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolata dalla Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority (numero FRN 202628). Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.

La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

BNL Patrimonio D&O è una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile di soggetti che ricoprono la posizione di "Manager" (nozione nella quale sono ricompresi, *inter alia*, amministratori, sindaci e/o dirigenti) di una Società, nonché la responsabilità della Società stessa e la responsabilità derivante alla medesima da Rapporti di Lavoro.



Che cosa è assicurato?

Copertura della Responsabilità del Manager

✓ **Manager:** danni che derivino all'Assicurato da qualsivoglia richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager.

Massimale: come da modulo di preventivazione

✓ **Rimborso alla Società:** indennizzo di quanto pagato dalla società a ciascun *manager* al fine di tenerlo indenne dal danno derivante da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

Massimale: come da modulo di preventivazione

✓ **Costi di difesa relative ad una situazione di inquinamento:** i *costi di difesa* che derivino a ciascun Manager da una qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa ad una *situazione di inquinamento* - ferma restando l'esclusione di cui all'articolo 4.5 della Polizza.

Massimale: Euro € 100.000,00.

Copertura della Responsabilità della Società

✓ **Responsabilità della Società:** danni che derivino a ciascuna società da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità della società*.

Massimale: come da modulo di preventivazione

✓ **Costi di difesa della Società relative ad una situazione di inquinamento:** i *costi di difesa* che derivino a ciascuna società da una qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa ad una *situazione di inquinamento* - ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 4.5 della Polizza.

Massimale: € 50.000.

✓ **Inadempimento contrattuale:** i *costi di difesa* che derivino a ciascuna società da una *richiesta di risarcimento* connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta o orale) – ferma restando l'esclusione di cui all'articolo 4.11 della Polizza.

Massimale: € 5.000.



Che cosa non è assicurato?

✗ **Condotta:** (i) il guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'assicurato non aveva legalmente diritto, e/o (ii) la commissione di ogni atto deliberatamente illecito o fraudolento.

✗ **Richieste di risarcimento e circostanze precedenti**

✗ **Lesioni fisiche e/o danni ai beni**

✗ **Richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da Assicurati**

✗ **Danni derivanti da Inquinamento.**

✗ **Richieste di risarcimento relative a Diritti di proprietà intellettuale.**

✗ **Richieste di risarcimento relative a Pratiche anticoncorrenziali.**

✗ **Responsabilità derivante da rapporti di lavoro** (rispetto alla sola copertura della Responsabilità della Società)

✗ **Richieste di risarcimento relative a Servizi professionali di consulenza.**

✗ **Danni derivanti da Benefit previdenziali (fondi pensione) di ogni sorta.**

✗ **Contratto:** danni derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una società ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta.

✗ **Procedimenti sanzionatori:** qualsiasi *richiesta di risarcimento* volta ad irrogare sanzioni pecuniarie e non contro qualsivoglia ente assicurato.

✗ **ERISA:** qualsiasi danno derivante da, basato su, o attribuibile a, un qualsiasi fondo pensione, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA), e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'Internal Revenue Code del 1986 (USA), e successive modificazioni e integrazioni.

- ✓ **Responsabilità verso terzi dovuta ad infedeltà o alla frode di un dipendente:** i costi di difesa che derivino a ciascuna società da una richiesta di risarcimento rivolta contro tale società.

Massimale: € 30.000.

- ✓ **Furto di identità:** tutti gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute dalla società laddove un soggetto diverso da una persona assicurata stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una società e il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la società, per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità.

Massimale: € 30.000.

- ✓ **[Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di] Evento di Crisi:** onorari, costi e spese ragionevoli per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ente assicurato in relazione ad un evento di crisi.

Massimale: € 50.000.

Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro

- ✓ **Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro:** il danno derivante a ciascuna società da qualsiasi richiesta di risarcimento connessa con la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

Massimale: come da modulo di preventivazione



Ci sono limiti di copertura?

Massimali:

! A questa polizza si applicherà un distinto massimale aggregato per ciascuna delle Coperture Assicurative indicate come acquistate nel Modulo di Adesione.

! L'assicuratore, fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, comma 3 del Codice Civile italiano, non avrà ulteriori obblighi oltre ai predetti limiti, indipendentemente dal numero degli assicurati o l'ammontare del danno, ed indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento indicate nell'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate oppure a qualsiasi periodo di osservazione.

Franchigie

! Sono a carico di una persona assicurata le Franchigie indicate nella polizza (si veda la Sezione "Sottolimiti coperture"), in relazione alle quali l'assicuratore indennizzerà solo l'ammontare dei danni che eccedono le eventuali franchigie applicabili.

! A tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento, inchiesta preliminare o investigazione di cui all'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze connesse si applica una franchigia unica.

Franchigie applicabili	
Copertura della responsabilità della società	€2,500
Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	€2,500



Dove vale la copertura?

- ✓ **Precisazione OFAC:** Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

- ✓ **Richieste risarcimento U.S.A.:** La Polizza non offre copertura per qualsiasi "**Richiesta di risarcimento U.S.A.**" (i.e. una richiesta di risarcimento promossa o sostenuta entro la giurisdizione degli, o ai sensi delle leggi degli, Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti) – salve le eccezioni previste dalla Polizza stessa.



Che obblighi ho?

- Obbligo per ogni assicurato di denunciare all'assicuratore tutte le richieste di risarcimento, inchieste preliminari, istruttorie o altri eventi coperti nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non dopo la scadenza di: (a) il periodo di polizza o il periodo di osservazione; o (b) i novanta giorni successivi alla scadenza del periodo di polizza o del periodo di osservazione purché la denuncia sia inviata all'assicuratore entro 90 giorni dopo che una simile richiesta di risarcimento è stata rivolta per la prima volta all'assicurato.
- Obbligo per ogni assicurato di difendersi ed opporsi ad ogni richiesta di risarcimento rivolta nei suoi confronti.
- Obbligo per ogni assicurato, in caso di richiesta di risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o

diminuire il danno.

- Divieto di cessione della presente polizza e di qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene pagato annualmente ed in via anticipata.
È possibile effettuare il pagamento mediante addebito in conto corrente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La presente Polizza è offerta nella formula “**claims made and reported**” – pertanto, tutte le coperture assicurative ivi incluse sono prestate solo per *richieste di risarcimento* rivolte per la prima volta all'assicurato durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di osservazione*, e da questi *denunciate* all'assicuratore nel *periodo di assicurazione* o nel *periodo di osservazione* (ove applicabile e vigente) o al più tardi (se successivo) entro il novantesimo giorno da quando la *richiesta di risarcimento* è stata avanzata per la prima volta nei confronti dell'assicurato.



Come posso disdire la polizza?

Questa polizza può essere risolta per il mancato pagamento del premio da parte dell'aderente ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile italiano in tema di mancato pagamento del premio mediante apposita comunicazione di disdetta inviata secondo le modalità descritte in polizza.

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

Contratto di assicurazione della

- Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti
- Responsabilità civile della Società
- Responsabilità civile datoriale

in seguito denominato

BNL PATRIMONIO D&O

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Informativa Privacy

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Pagina 1 di 11

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/02/2013
Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'impresa: <http://www.aig.co.it>.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa Autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di Assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di Assicurazione.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE

1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito
- La presente Polizza di Assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222.
- Sito web: <http://www.aig.co.it>
- Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore¹

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni).
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti ed alle condizioni di Assicurazione, il presente contratto BNL Patrimonio D&O prevede le seguenti garanzie:

a) Copertura della Responsabilità del Manager

(i) Manager

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per il danno che a lui derivi da qualsivoglia richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager.

(ii) Rimborso alla società

L'Assicuratore indennizzerà la società di quanto la stessa paghi a ciascun manager al fine di tenerlo indenne dal danno derivante da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager.

(iii) Costi di difesa relativi ad una situazione di inquinamento

Ferma l'esclusione di cui all'articolo 4.5, l'assicuratore indennizzerà a ciascun Manager i costi di difesa che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento connessa ad una situazione di inquinamento.

b) Copertura della Responsabilità della Società

(i) Responsabilità della società

L'Assicuratore indennizzerà alla società il danno che derivi da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità della società.

(ii) Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento

L'Assicuratore indennizzerà alla società i costi di difesa che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento connessa ad una situazione di inquinamento.

(iii) Inadempimento contrattuale

L'Assicuratore indennizzerà alla società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato dalla società (in forma scritta o orale).

(iv) Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente.

L'Assicuratore indennizzerà alla società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento rivolta contro tale società da un ente terzo ove tale richiesta di risarcimento sia connessa con una qualsiasi perdita patrimoniale direttamente sofferta dall'ente terzo e la perdita patrimoniale derivi direttamente da un qualsiasi atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente di tale società.

(v) Furto di identità

L'Assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute dalla società per accertare un avvenuto furto di identità, qualora un soggetto diverso dall'Assicurato stipuli un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finga una società.

(vi) Evento di Crisi

L'Assicuratore indennizzerà all'ente Assicurato onorari, costi e spese **ragionevoli** per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ente assicurato in relazione ad un evento di crisi.

c) Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro

(i) Responsabilità derivante da rapporti di lavoro

L'Assicuratore indennizzerà alla società il danno derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento connessa con la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

d) Istruttorie e inchieste preliminari

L'Assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli e necessarie** direttamente sostenute dall'Assicurato con riferimento a qualsivoglia *inchiesta preliminare*, alla preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'autorità pubblica connessi a qualsivoglia *inchiesta preliminare*, ed alle attività di preparazione e partecipazione ad un' *investigazione*.

e) Decesso di cui è responsabile la società

L'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato il danno relativo a qualsivoglia procedimento intentato nei suoi confronti per decesso di cui è responsabile la società, nonché gli onorari, i costi e le spese ragionevoli per consulenti di pubbliche relazioni incaricati di prestare servizi di pubbliche relazioni in relazione a procedimenti relativi a decesso di cui è responsabile la società, ovvero all'apertura di indagini relative ad un decesso di cui è responsabile la società, da parte di un pubblico ministero o di altra autorità equivalente.

f) Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni

L'Assicuratore indennizzerà i costi di difesa dell'Assicurato per tutte le richieste di risarcimento per lesioni fisiche e/o danni ai beni.

g) Altra assicurazione - Polizza spese legali

Ove un assicurato, oltre a questa polizza, abbia un'assicurazione delle spese legali che presti una copertura che sia uguale ad una copertura prestata da questa polizza, in modo tale che l'assicurato sia coperto per le spese legali sia da questa polizza sia dalla polizza spese legali, allora l'assicuratore sarà tenuto ad indennizzare tali spese legali a primo rischio purché, prima di tale pagamento, l'assicurato abbia comunicato per iscritto all'assicuratore l'esistenza della polizza spese legali la sua richiesta di indennizzo in relazione a tali spese legali e fornisca prova scritta all'assicuratore di tale comunicazione.



h) Costi di emergenza

L'Assicuratore coprirà i *costi di difesa* riguardanti una *richiesta di risarcimento* relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto, fino all'ammontare indicato nella scheda di Polizza.

i) Assistenza relativa all'estradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni

L'Assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenuti dall'Assicurato per ciascuna delle prestazioni rese da legali riconosciuti o consulenti tributari incaricati dall'Assicurato e previamente approvati dall'Assicuratore, ovvero da *consulenti di pubbliche relazioni* che prestino *servizi di pubbliche relazioni* in connessione con procedure di estradizione.

l) Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

L'Assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute dall'Assicurato in relazione a qualsiasi *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

m) Spese per pubbliche relazioni

L'Assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese per *consulenti di pubbliche relazioni* incaricati di prestare *servizi relativi alle pubbliche relazioni* in connessione con una *richiesta di risarcimento*, un' *investigazione* o una *inchiesta preliminare*.

n) Presenza in udienza

L'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato degli indennizzi giornalieri per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una *Corte* da parte di tale *Assicurato* in connessione con ogni *richiesta di risarcimento* assicurata, ed in particolare:

- (i) per ogni amministratore o dirigente, *amministratore di un ente esterno*, o qualsivoglia *dipendente*, di un *ente assicurato* che svolga funzioni direttive o di supervisione: Euro 300
- (ii) per qualsiasi altra *persona assicurata* non indicata nel precedente punto (i): Euro 150

Si rinvia agli articoli 1, 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle suseposte garanzie assicurative ed estensioni, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul Frontespizio di Polizza, nonché degli artt. 2.4 (Altra assicurazione - Polizza spese legali), 2.6 (Periodo di osservazione), 2.7 (Persona assicurata cessata dalla carica), 2.12 (Accesso a consulenza legale gratuita), 2.13 (Nuova controllata), 3 (Definizioni), 4 (Esclusioni), 5.3 (Difesa e liquidazione), 7.3 (Natura divisibile della polizza), 7.4 (Altre assicurazioni e indennizzo), 7.5 (Variazioni del rischio) delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora richiamate nella Scheda di Polizza, si applicheranno le ulteriori esclusioni di cui all'Allegato A alle Condizioni Generali di Assicurazione, come ivi specificate.

Pagina 5 di 11



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478

Avvertenza:

Tutte le garanzie contenute nella presente Polizza sono prestate in forma claims made e, pertanto, la garanzia è valida per le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto, in assenza di circostanze note che possano generare una Richiesta di Risarcimento, e per i sinistri non conosciuti alla data di decorrenza. Si rinvia al contenuto del Frontespizio di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a Massimali, Franchigie e limiti di Indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Frontespizio di Polizza, nonché sull'art. 6 (Massimali e franchigie) delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:

Massimale:	€ 10.000
Richiesta di risarcimento	€ 8.000
Franchigia	€ 250
Danno liquidabile	€ 7.750

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione. Si rinvia al contenuto dell'art. 7.1 (Non annullabilità) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare altresì comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell'Assicuratore.

Si rinvia all'art. 7.5 (Variazioni del rischio) delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

- (i) il contraente viene acquisito da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante), o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto; o
- (ii) qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti del contraente o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione del contraente; o
- (iii) una società che quota i suoi titoli in qualsiasi mercato.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

- diminuzione del fatturato
- fuoriuscita da un mercato estero

6. Premi

Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Non sono previste possibilità di frazionamento infra annuale.

A tal proposito, si richiama l'attenzione sul punto 10 del Frontespizio di Polizza.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

7. Rivalse e Surroga

Avvertenza:

Non è previsto un diritto di rivalsa dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui l'Assicuratore (su richiesta dell'Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero della relativa Franchigia. Si rinvia al contenuto dell'art. 5.6 (Surroga) delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Non sono previste clausole di recesso convenzionalmente pattuite nel presente contratto di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile:

Pagina 7 di 11



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478

- nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
- nell'assicurazione delle Perdite Pecuniarie da infedeltà del dipendente il termine decorre dal giorno della scoperta dell'atto illecito.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti alle seguenti imposte:

- 22,25% per l'assicurazione della responsabilità civile;
- 12,50% per l'assicurazione delle perdite pecuniarie.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente Polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il periodo di Polizza o durante il Periodo di Osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata da inviare all'indirizzo:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via della Chiusa, 2

20123 Milano

informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Ogni assicurato può, durante il periodo di polizza, notificare all'assicuratore ogni circostanza che ragionevolmente ci si può aspettare dia luogo ad una richiesta di risarcimento. La denuncia deve includere le ragioni per le quali si denuncia la richiesta di risarcimento in anticipo ed ogni particolare rilevante come date, fatti nonché il potenziale assicurato e la parte richiedente il risarcimento.

Si rinvia all'articolo 5 (Richieste di risarcimento) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto a AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l'Italia ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente a noi e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte nostra o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Il presente contratto prevede due (2) distinte ipotesi di ricorso all'arbitrato:

- (i) Ai sensi dell'art. 5.4 (Distribuzione) delle Condizioni di Assicurazione è prevista la possibilità di ricorrere ad un *arbitratore* nell'ipotesi in cui l'*assicuratore* e l'*ente assicurato* o la *persona***

Pagina 9 di 11



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478

assicurata non riescano a raggiungere, entro 14 giorni, un accordo a riguardo della distribuzione del danno conformemente al primo comma dello stesso articolo 5.4 ovvero se una richiesta di risarcimento riguardi sia questioni relative a persone coperte sia questioni relative a persone non coperte: in tal caso l'assicurato interessato e/o l'assicuratore potranno rivolgersi per iscritto all'arbitratore la cui decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti.

- (ii) ai sensi dell'articolo 7.6 (Controversie) delle Condizioni di Assicurazione in caso di controversia sull'interpretazione delle norme di polizza, le parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il Contraente e l'Assicuratore), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni (C.A.P.)	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.



Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione e/o Rivalsa	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.





BNL Patrimonio D&O

Sezione Sottolimiti di copertura

Sottolimiti		Massimale totale aggregato per tutte le Coperture Assicurative
Copertura Assicurativa		
1.1 Responsabilità del Manager		
1.1 (iii)	Costi di difesa del Manager per inquinamento	€ 100.000,00
1.2 - Responsabilità della società		
1.2 (ii)	Costi di difesa della società per inquinamento	€ 50,000
1.2 (iii)	Inadempimento contrattuale	€ 5,000
1.2 (iv)	Responsabilità verso terzi	€ 30,000
1.2 (v)	Furto di identità	€ 30,000
1.2 (vi)	Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di evento di crisi	€ 50,000
Estensioni		
2.2 (i)	Corporate Manslaughter – Costi di difesa (i) – Persone Assicurate	€ 50.000
2.2(ii)	Corporate Manslaughter - Spese per pubbliche relazioni (ii) - Enti assicurati	€10,000
2.2(ii)	Corporate Manslaughter - Spese per pubbliche relazioni (ii) - Persona assicurata	€ 10,000
2.3	Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni – Persone Assicurate	10% del Massimale indicato per la copertura 1.1 con un massimo di €200.000,00
2.5	Costi di emergenza	10% dei costi di difesa concedibili





2.8(i)	Costi per l'assistenza e per la consulenza fiscale relativi all'estradizione	€ 25,000
2.8(ii)	Spese per le pubbliche relazioni relative all'estradizione	€ 10,000
2.10	Spese per le pubbliche relazioni	€ 30,000
2.12	Accesso a consulenza legale	€ 10,000
I sottolimiti indicati rappresentano l'ammontare totale pagabile ai sensi di tutte le Coperture Assicurative e le Estensioni combinate, nel periodo di polizza per tutti i sinistri.		
Franchigia	Copertura della responsabilità della società	€ 2,500
	Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	€ 2,500
Data di continuità:	XX/XX/XXXX (prima data di decorrenza)	



1. Coperture Assicurative	pag. 3
1.1 Copertura della responsabilità del manager	pag. 4
1.2 Copertura della responsabilità della società	pag. 4
1.3 Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	pag. 5
2. Estensioni	pag. 6
2.1 Istruttorie e inchieste preliminari	pag. 6
2.2 Decesso di cui è responsabile la società	pag. 6
2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni	pag. 6
2.4 Polizza spese legali	pag. 6
2.5 Costi di emergenza	pag. 7
2.6 Periodo di osservazione	pag. 7
2.7 Periodo di osservazione per persone assicurate pensione cessate dalla carica	pag. 7
2.8 Assistenza relativa all'estradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni	pag. 7
2.9 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale	pag. 8
2.10 Spese per pubbliche relazioni	pag. 8
2.11 Presenza in udienza	pag. 8
2.12 Accesso a consulenza legale gratuita	pag. 8
2.13 Nuova controllata	pag. 9
3. Definizioni	pag. 9
4. Esclusioni	pag. 18
5. Richieste di risarcimento	pag. 20
6. Massimali e franchigie	pag. 23
7. Condizioni generali	pag. 24
7.1 Non annullabilità	pag. 24
7.2 Risoluzione	pag. 24
7.3 Natura divisibile della polizza	pag. 24
7.4 Altre assicurazioni e indennizzo	pag. 25
7.5 Variazioni del rischio	pag. 25
7.6 Controversie	pag. 25
7.7 Denuncia e poteri	pag. 25
7.8 Divieto di cessazione del contratto	pag. 26
7.9 Legge applicabile	pag. 26
7.10 Diritti di terzi	pag. 26
7.11 Rubriche, Titoli, e altri riferimenti	pag. 26
7.12 Reclami	pag. 26
7.13 Precisazione OFAC	pag. 27
7.14 Estensione Tacito Rinnovo	pag. 27

Avvertenze

Polizza claims made and reported - Tutte le coperture assicurative di questa polizza sono prestate solo per *richieste di risarcimento* rivolte per la prima volta all'*assicurato* durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di osservazione*, e da questi *denunciate* all'*assicuratore* nel *periodo di assicurazione* o nel *periodo di osservazione* (ove applicabile e vigente) o al più tardi (se successivo) entro il novantesimo giorno da quando la *richiesta di risarcimento* è stata avanzata per la prima volta nei confronti dell'*assicurato*, secondo quanto previsto da questa polizza ed in particolare all'articolo 5.1 - Denuncia di richieste di risarcimento e delle circostanze.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nella presente polizza vengono riportate in grassetto, fra le altre, le clausole che contengono decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, ovvero oneri a carico dell'aderente o dell'assicurato.

A richiesta facoltativa dell'*aderente*, l'*assicuratore* si obbligherà a difendere l'*assicurato* dalla *richiesta di risarcimento* rivolta contro di lui, in conformità a quanto previsto all'art. 5.3 delle Condizioni Generali - Difesa e Liquidazione.

A condizione che sia pagato il relativo premio nel termine concordato tra le parti, l'*assicuratore* ed l'*aderente* stipulano quanto segue:

1. Coperture assicurative

1.1 Copertura della Responsabilità del Manager

(i) Manager

L'*assicuratore* si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito nel Modulo di Adesione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per il *danno* che a lui derivi da qualsivoglia *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

(ii) Rimborso alla società

L'*assicuratore* indennizzerà ciascuna *società* di quanto la stessa paghi a ciascun *manager* al fine di tenerlo indenne dal *danno* derivante da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

(iii) Costi di difesa relativi ad una situazione di inquinamento

Ferma l'*esclusione di cui all'articolo 4.5*, l'*assicuratore* indennizzerà a ciascun *Manager* i *costi di difesa* che derivino da una qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa ad una *situazione di inquinamento*.

1.2 Copertura della Responsabilità della Società

(i) Responsabilità della società

L'*assicuratore* indennizzerà a ciascuna *società* il *danno* che derivi da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità della società*.

(ii) Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento



Ferma l'esclusione di cui all'articolo 4.5, l'assicuratore indennizzerà a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento connessa ad una situazione di inquinamento.

(iii) Inadempimento contrattuale

Ferma l'esclusione di cui all'articolo 4.11, l'assicuratore indennizzerà a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta o orale).

(iv) Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente.

L'assicuratore indennizzerà a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento rivolta contro tale società da un ente terzo ove:

a) una simile richiesta di risarcimento sia connessa con una qualsiasi perdita patrimoniale direttamente sofferta da parte di tale ente terzo; e

b) una simile perdita patrimoniale derivi direttamente da qualsivoglia atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente di tale società che agisca in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.

(v) Furto di identità

Se un soggetto diverso da una persona assicurata stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una società, l'assicuratore dovrà pagare tutti gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute dalla stessa società per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la società.

(vi) Evento di Crisi

L'assicuratore indennizzerà all'ente assicurato onorari, costi e spese **ragionevoli** per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ente assicurato in relazione ad un evento di crisi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1917 comma 3 del Codice Civile, applicabile limitatamente al punto (iv), le coperture illustrate negli articoli da 1.2 (ii) a 1.2 (vi) inclusi sono soggette ai sottolimiti della Sezione Sottolimiti coperture.

1.3 Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro

(i) Responsabilità derivante da rapporti di lavoro

L'assicuratore indennizzerà a ciascuna società il danno derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento connessa con la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.



2. Estensioni

Applicabili a tutti i **danni** coperti ai sensi di tutte le Coperture Assicurative indicate nella Sezione Sottolimiti coperture come acquistate (ad eccezione della Copertura Assicurativa 1.5 - Crime Loss), e per le quali sia stato pagato il relativo premio nel termine stabilito dalle parti, salvo ove diversamente previsto. Le Estensioni di Copertura non si applicheranno ad alcun ente assicurato ove sia stata acquistata la sola Copertura Assicurativa 1.1.

2.1 Istruttorie e inchieste preliminari

L'assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli e necessarie** di ciascuna persona assicurata direttamente sostenute dallo stesso con riferimento a:

(i) qualsivoglia *inchiesta preliminare*:

(ii) la preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'*autorità pubblica* in connessione con qualsiasi *inchiesta preliminare*;

(iii) le attività di preparazione e partecipazione ad un' *investigazione*.

ad eccezione di quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi persona assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse, ovvero ai costi fissi o alle spese generali di un ente assicurato. Tutti i danni coperti ai sensi della presente estensione di copertura saranno considerati indennizzati ai sensi della Copertura Assicurativa 1.1 - Responsabilità del manager e saranno soggetti pertanto al relativo massimale.

2.2 Corporate Manslaughter

(i) L'Assicuratore rimborserà alla Persona Assicurata i *Costi di difesa per Corporate Manslaughter*, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007.

(ii) L'Assicuratore indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nella Sezione Sottolimiti coperture**, gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** per *consulenti di pubbliche relazioni*, incaricati di prestare *servizi di pubbliche relazioni, relativi ad una Richiesta di Risarcimento* ovvero ad un'indagine penale per *Corporate Manslaughter*

La copertura di cui al punto (ii) è applicabile ad un **ente assicurato esclusivamente** ove sia stata acquistata la Copertura assicurativa 1.2 - Responsabilità della società.

2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni

L'assicuratore indennizzerà i *costi di difesa* di ciascuna *Persona assicurata* per tutte le *richieste di risarcimento per lesioni fisiche e/o danni ai beni*. **La copertura non è applicabile ad un ente assicurato e sarà soggetta ai sottolimiti specificati nella Sezione Sottolimiti coperture.**

2.4 Altra assicurazione - Polizza spese legali

Ove un *assicurato*, oltre a questa polizza, abbia un'*assicurazione delle spese legali* che presti una copertura che sia uguale ad una copertura prestata da questa polizza, in modo tale che l'*assicurato* sia coperto per le spese legali sia da questa polizza sia dalla *polizza spese legali*, allora l'*assicuratore* sarà tenuto ad indennizzare tali spese legali a primo rischio **purché, prima di tale pagamento, l'assicurato abbia comunicato per iscritto all'assicuratore l'esistenza**



della **polizza spese legali** la sua **richiesta di indennizzo** in relazione a tali spese legali e fornisca prova scritta all'**assicuratore** di tale comunicazione.

2.5 Costi di emergenza

L'**assicuratore** coprirà anche i **costi di difesa** riguardanti una **richiesta di risarcimento** relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto, fino all'ammontare indicato nella Sezione Sottolimiti coperture.

2.6 Periodo di osservazione

L'**aderente** avrà diritto qualora espressamente indicato nella Sezione Sottolimiti coperture, ad un **periodo di osservazione**:

- (i) di 90 giorni, applicabile in via automatica, se questa polizza non è rinnovata o sostituita con una simile; o
- (ii) indicato nella Sezione Sottolimiti Coperture di polizza, per le diverse Coperture Assicurative operanti, **a condizione che l'aderente lo richieda per iscritto e paghi il premio addizionale previsto, non oltre 30 giorni dopo la scadenza del periodo di polizza.**

Il **periodo di osservazione** non è soggetto ad alcuna cessazione anticipata e non si applica in caso di **compimento di un'operazione**. Tuttavia, in quest'ultimo caso, a seguito di richiesta scritta da parte dell'**aderente**, l'**assicuratore** avrà facoltà di fornire un'offerta per un **periodo di osservazione di run-off**. Nel valutare questa richiesta, l'**assicuratore** avrà diritto a richiedere qualsiasi informazione e documentazione ritenga necessaria al fine di poter offrire i termini e condizioni ritenuti a suo avviso più appropriati.

2.7 Periodo di osservazione per Persona assicurata cessata dalla carica

L'**assicuratore** presterà:

- (i) un **periodo di osservazione** illimitato per qualsiasi **manager**;

che va in pensione o dà le dimissioni prima di o durante il **periodo di polizza**, **per motivi diversi da un'operazione**, e purché:

- a) la copertura acquistata ai sensi di questa polizza non sia rinnovata o sostituita; ovvero
- b) ove la copertura acquistata ai sensi di questa polizza sia rinnovata o sostituita, tale polizza di rinnovo o sostituzione non presti un periodo di osservazione per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per tale soggetto.

2.8 Assistenza relativa all'estradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni

L'**assicuratore** indennizzerà, **fino all'ammontare nella Sezione Sottolimiti coperture**, gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenuti da ciascuna **persona assicurata** per ciascuna delle prestazioni rese dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii) sotto:

- (i) legali riconosciuti o consulenti tributari incaricati dalla **persona assicurata** e previamente approvati dall'**assicuratore**, direttamente in connessione con procedure di estradizione iniziate contro tale **persona assicurata**; o





- (ii) *consulenti di pubbliche relazioni* che prestino *servizi di pubbliche relazioni* in connessione con procedure di estradizione.

La presente copertura non opererà ove l'extradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui la *persona assicurata* sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interAMENTE rimborsati dalla *persona assicurata* all'*assicuratore*.

2.9 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

L'*assicuratore* indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute da una *persona assicurata* in relazione a qualsiasi *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

La presente copertura non opererà ove il **procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale** sia la conseguenza di un illecito penale di cui la *persona assicurata* sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interAMENTE rimborsati dalla *persona assicurata* all'*assicuratore*.

2.10 Spese per pubbliche relazioni

L'*assicuratore* indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nella Sezione Sottolimiti coperture**, gli onorari, i costi e le spese per *consulenti di pubbliche relazioni* incaricati di prestare *servizi relativi alle pubbliche relazioni* in connessione con una *richiesta di risarcimento*, un' *investigazione* o una *inchiesta preliminare* coperte, **ove tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza**.

2.11 Presenza in udienza

L'*assicuratore* corrisponderà alla *persona assicurata* gli indennizzi giornalieri di cui sotto per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una *Corte* da parte di tale *persona assicurata* in connessione con ogni *richiesta di risarcimento* assicurata, **fino all'ammontare complessivo indicato nella Sezione Sottolimiti coperture ove indicato**:

- (i) per ogni amministratore o dirigente, *amministratore di un ente esterno*, o qualsivoglia *dipendente*, di un *ente assicurato* che svolga funzioni direttive o di supervisione: Euro 300
- (ii) per qualsiasi altra *persona assicurata* non indicata nel precedente punto (i): Euro 150

2.12 Accesso a consulenza legale gratuita

L'*assicuratore* ha organizzato la prestazione dei seguenti servizi legali gratuiti durante il *periodo di polizza*:

- (i) il *team di assistenza legale* presterà assistenza ad ogni *manager* o *società* in materia di: diritto del lavoro, diritto della salute e della sicurezza e diritto commerciale **esclusivamente ai sensi della legge italiana. La copertura sarà disponibile solo ove siano state acquistate la Copertura Assicurativa 1.2 - Copertura della responsabilità della società e 1.3 - Copertura della responsabilità derivante dai**

Pagina 8 Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





rapporti di lavoro e l'assistenza legale si riferisca a *richieste di risarcimento* relative a tali coperture. La consulenza legale verrà prestata, fino ad un massimo di un'ora per ciascuna domanda derivante dagli stessi fatti o da fatti connessi.

2.13 Nuova controllata

Se l'aderente, durante il *periodo di polizza*:

- (i) sia direttamente sia indirettamente, attraverso uno più delle sue *controllate*, ottiene il controllo di un ente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano, per esempio l'aderente viene a disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dell'ente o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, dell'ente, ovvero l'aderente viene ad esercitare un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso; o
- (ii) crea un nuovo ente,

la nozione di *controllata* si estende automaticamente a tale ente, **salvo che, al momento dell'ottenimento di tale controllo o partecipazione o della costituzione, l'ente:**

- (i) **sia costituito o abbia sede legale negli Stati Uniti d'America;**
- (ii) **abbia tutti o parte dei suoi *titoli* quotati in una borsa o mercato; o**
- (iii) **si trovi in un paese dove nessuna *società* ha ancora una *controllata*;**
- (iv) **sia controllato da un ente di cui l'aderente non abbia, direttamente o indirettamente, il controllo.**

3. Definizioni

Nella presente polizza le seguenti parole in corsivo avranno il significato descritto sotto.

3.1 Agente inquinante

Qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, irritante, tossica o pericolosa, o un contaminante, inclusi, ma senza limitazione a, asbesto, piombo, fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

3.2 Amministratore

Un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale dell'aderente, ovvero, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione (in caso di adozione del sistema dualistico), ovvero del consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione (in caso di adozione del sistema monistico).

3.3 Amministratore di fatto

Ogni persona fisica che, come conseguenza dell'essere un amministratore, un dirigente o un *dipendente* di una società, è considerato un amministratore di fatto di un'altra società

3.4 Amministratore di un ente esterno





Una persona fisica che, per esplicita nomina di una *società*, agisce, o ha agito o comincia ad agire durante il *periodo di polizza* come amministratore, dirigente, direttore o simile figura in un *ente esterno*.

3.5 Arbitratore

Un arbitratore da individuarsi d'accordo fra le parti, o in assenza di accordo, da indicarsi a cura del presidente del Tribunale di Milano o, in caso di danno che si produca al di fuori della giurisdizione italiana, a cura del presidente del Tribunale del luogo dove si è sofferto il *danno*.

3.6 Assicurato

Qualsiasi *persona assicurata* o *ente assicurato*.

3.7 Assicuratore

AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l'Italia.

3.8 Autorità pubblica

Ogni regolatore, corpo disciplinare, autorità con competenze in materia penale, ente governativo, agenzia governativa, associazioni imprenditoriali di categoria riconosciute, o altri enti cui la legge attribuisca il potere di svolgere indagini circa gli affari degli *assicurati*.

3.9 Benefici relativi all'impiego

- (i) gratifiche, e fringes benefits;
- (ii) pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i *dipendenti* o fondo pensione;
- (iii) stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una *società*; o
- (iv) incentivo o remunerazione differita.

3.10 Aderente

L'ente indicato nella Sezione Sottolimiti coperture.

3.11 Controllata

Un ente:

- (i) che non ha *titoli* quotati in mercati, regolamentati o meno; o
- (ii) del quale l'*aderente*, direttamente o indirettamente, attraverso una o più altre entità, ha il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile italiano - per esempio l'*aderente* dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dell'ente o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, dell'ente, ovvero l'*aderente* esercita un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso,

al momento o prima della data di decorrenza di questa polizza.





La copertura di ogni *controllata* o *persona assicurata* di tale *controllata* si applicherà solamente agli atti, errori ed omissioni commessi o in corso mentre tale ente è una *controllata*.

3.12 Consulenti di pubbliche relazioni

I consulenti di pubbliche relazioni approvati dall'assicuratore ed incaricati dall'assicurato.

3.13 Corte

Ogni corte presieduta da un giudice o da giudici nella quale siano esaminate o decise questioni legali o richieste di risarcimento.

3.14 Costi di difesa

- (i) Gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute da o per conto di un *assicurato* come costi di emergenza ai sensi della Estensione 2.5 - Costi di emergenza, o **con il preventivo consenso scritto dell'assicuratore (che non potrà essere irragionevolmente ritardato o negato)**, dopo che una *richiesta di risarcimento* è stata avanzata, laddove tali onorari, costi e spese siano direttamente in connessione con l'indagine, difesa, liquidazione o appello.
- (ii) Onorari, costi e spese **ragionevoli** di esperti riconosciuti ingaggiati attraverso il difensore legale per preparare una perizia, una relazione, una valutazione, una diagnosi o la confutazione di una prova in connessione con la difesa di una *richiesta di risarcimento* coperta; o
- (iii) le cauzioni necessarie per poter appellare una sentenza, il pignoramento di beni, o altri provvedimenti.

3.15 Danno

Qualsiasi somma che l'*assicurato* è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una *richiesta di risarcimento*, ivi compresi i *costi di difesa*, i costi per *inchieste preliminari*, i costi per *istruttorie*, le somme dovute a titolo di risarcimento danni (ivi compresi danni punitivi o esemplari), le somme dovute a titolo di rimborso dei costi o in ragione di transazioni (ivi compresi i costi e le spese legali dell'attore), gli interessi maturati prima e dopo un giudizio in relazione all'obbligazione risarcitoria o riparatoria coperta, e l'ammontare dei danni multipli che sono dovuti per effetto della moltiplicazione. L'applicazione di questa definizione relativamente ai danni punitivi, esemplari o multipli sarà disciplinata dalla legge che garantisce la più ampia copertura di questi danni. *Danno* comprende ogni somma coperta ai sensi di ogni Estensione di garanzia applicabile alla Copertura Assicurativa acquistata.

Danno non include:

- (i) qualsiasi sanzione ed ammenda
- (ii) imposte e tasse;
- (iii) forme di remunerazione, costi del tempo di una *persona assicurata*, o costi fissi o spese generali di un *ente assicurato* con l'eccezione di quanto previsto all'Estensione 2.12 - Presenza in udienza;
- (iv) somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla *richiesta di risarcimento*;





- (v) qualsiasi somma di denaro che deve essere pagata in virtù di un atto amministrativo che impone un'adeguata alimentazione del *fondo pensione*, ovvero un *atto di contestazione* (ivi inclusa la *contribution notice* emesso dall'autorità pensionistica inglese).
- (vi) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.

In aggiunta, con riferimento alle sole *richieste di risarcimento* relative alla *responsabilità derivante dai rapporti di lavoro*, il termine *danno*, non include:

- (vii) il risarcimento connesso a periodi contrattuali o legali di preavviso;
- (viii) *benefici relativi all'impiego*;
- (ix) ogni responsabilità o costo sostenuto da un *assicurato* per modificare una costruzione o un altro bene immobile al fine di rendere la costruzione o l'immobile più accessibile o confortevole per un disabile;
- (x) ogni responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad una *richiesta di risarcimento* derivante da rapporti di lavoro o i costi di reintegrazione di un *dipendente*.

3.16 Data di continuità

La data corrispondente indicata nella Sezione Sottolimiti coperture.

3.17 Decesso di cui è responsabile la società

Il decesso di un terzo che sia conseguenza di una violazione grave dell'obbligo di diligenza nell'esercizio della propria attività.

3.18 Dipendente

- (i) ogni persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente in una *società*, che lavora in base ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che la *società* ha il diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative, e che la *società* remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni; o
- (ii) qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture della *società*, se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione della *società* ed è remunerata dalla *società* alla stessa maniera indicata per i *dipendenti* di cui al precedente punto (i).

3.19 Ente assicurato

Qualsiasi *società*.

3.20 Ente esterno

Un ente, ivi compreso ogni ente no profit, **diverso da:**

- (i) una *controllata*;
- (ii) un ente che è stata costituito o ha sede negli Stati Uniti d'America;





- (iii) una banca, una camera di compensazione, un istituto di credito, un organismo di investimento collettivo del risparmio, una società di investimento, una società di consulenza finanziaria o un società di gestione del risparmio altrui, fondo di investimento, o mutualistico, fondo di private equity o una società di venture capital, una società di intermediazione mobiliare, un'assicurazione o altra società simile; o
- (iv) società i cui *titoli* sono quotati in un mercato;

a meno che non sia indicato come un *ente esterno* in un'appendice di questa polizza.

3.21 Evento di crisi

Ciascuno dei seguenti eventi impreveduti che accadono durante il *periodo di polizza* ove, secondo la prudente opinione dell'amministratore delegato dell'*aderente*, l'evento ha potenzialmente la capacità di avere un impatto significativo sul ricavi consolidati annuali della *società* o sulla reputazione della *società*, in mancanza di una appropriata gestione dello stesso:

- (i) l'improvvisa e inaspettata morte o invalidità di un amministratore o di un dirigente;
- (ii) la condanna penale di un qualsivoglia amministratore o dirigente;
- (iii) la perdita di un cliente, di un contratto o di un credito fondamentale;
- (iv) violenze del *dipendente* sul luogo di lavoro;
- (v) il primo accesso non autorizzato nei sistemi informatici della *società* ad emergere;
- (vi) il ritiro o il boicottaggio di qualsiasi prodotto;
- (vii) un disastro dovuto ad errore umano;
- (viii) una indagine penale o dovuta ad una frode; o

Evento di crisi non comprende un evento che influisce sul settore cui appartiene la società in generale e non sulla società, singolarmente considerata.

3.22 Fondo pensione

- (i) ogni fondo passato presente o futuro relativo erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale per i *dipendenti*;
- (ii) qualsiasi fondo pensione passato o presente;
fondato, gestito, o sponsorizzato da una *società* per il solo vantaggio dei suoi *dipendenti*, a condizione che lo stesso sia specificamente e nominalmente indicato nella Sezione Sottolimiti coperture ove indicato; o
- (iii) un qualsiasi fondo pensione, ovvero erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale fuso, trasferito o chiuso prima o durante il *periodo di polizza*, nei limiti di cui al successivo articolo 7.5;
- (iv) un qualsiasi *fondo pensione*, erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale creato o acquisito dall'*aderente* durante il *periodo di polizza*.

Pagina 13 Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





3.23 Franchigia

L'ammontare indicato nella Sezione Sottolimiti coperture.

3.24 Inchieste preliminari

- (i) accesso o visita in loco ad un *ente assicurato* da parte di un'*autorità pubblica* che accada per la prima volta durante il *periodo di polizza* che determina la produzione, l'esame, la copia e la confisca di documenti o interrogatorio ad una *persona assicurata*; o
- (ii) ogni notificazione formale da parte di un *ente assicurato* ad un'*autorità pubblica*, inviata per la prima volta durante il *periodo di polizza*, ove l'*ente assicurato* ragionevolmente ritenga che:
 - a) sia stata commessa una grave violazione dei doveri legali o regolamentari dell'*ente assicurato*, ovvero la stessa potrebbe essere stata commessa o potrebbe accadere in un futuro prossimo; o
 - b) sia accaduto un evento che l'*ente assicurato* ragionevolmente ritiene sia un evento del quale l'*autorità pubblica* deve essere informata, in conformità con quanto previsto nella disciplina regolamentare relativa all'attività di vigilanza dell'*autorità pubblica*.

3.25 Inquinamento

Ogni scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di un agente inquinante; o qualsivoglia ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione di inquinanti, materiale nucleare o rifiuti nucleari.

3.25 Investigazione

Qualsiasi audizione, esame, investigazione da parte di un'*autorità pubblica* negli affari di un *ente assicurato* o di un *ente esterno*, o una *persona assicurata* del predetto ente, la quale si intenderà iniziata a partire dal momento in cui la *persona assicurata* riceva, durante il *periodo di polizza*, atti o documenti:

- (i) che richiedano loro di presentarsi presso o di produrre documenti a favore di un'*autorità pubblica*; o
- (ii) li identifichi per iscritto come soggetti passivi dell'audizione, esame, investigazione da parte di un'*autorità pubblica* che procede all'indagine.

3.26 Lesioni fisiche e/o danni ai beni

Infortunio, malattia, infermità, morte o sofferenze psichiche di una persona fisica; o danno a, distruzione, rottura o perdita d'uso di qualsivoglia bene.

3.27 Manager

Ogni persona fisica che è stata, è o durante il *periodo di polizza* diventa:

- (i) amministratore (i.e. il membro del consiglio di amministrazione o di altro equivalente organo di amministrazione di una società, anche in ordinamenti stranieri) o dirigente di una *società*, **ma non un revisore contabile esterno di una società o l'organo di una procedura legata all'insolvenza di una società;**

Pagina 14 Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





- (ii) un *dipendente* della società;
- (iii) un *amministratore di fatto*;
- (iv) un amministratore occulto (shadow director);
- (v) un *amministratore di un ente esterno*;
- (vi) Membro del Collegio Sindacale o di altro equivalente organo di controllo di una società, anche in ordinamenti stranieri];
- (vii) Membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- (viii) Direttore generale ex art. 2396 c.c.;
- (ix) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998;
- (x) Compliance officer;

ma solo quando e nella misura in cui questo *manager* agisce in nome e per conto della società ed esercita le funzioni di cui ai punti (i) - (x) di cui sopra.

- (xi) la nozione di *manager* è estesa fino ad includere:
 - a) il coniuge o convivente more uxorio (ivi compresa ogni unione civile con persone dello stesso sesso, ove esistenti); e
 - b) il tutore, gli eredi, i rappresentanti legali, curatori di una persona deceduta, incapace, insolvente o di un patrimonio sottoposto a procedure derivanti da insolvenza,

del *manager* indicato nei punti da (i) a (v) di cui sopra con riferimento agli atti, agli errori o alle omissioni, di tale *manager*.

3.28 Massimale

Le somme indicate nel Modulo di adesione.

3.29 Massimale Ulteriore

L'ammontare specificato nella Sezione Sottolimiti coperture che è disponibile, nei termini indicati dall'articolo 1.1 Responsabilità del manager - (iii) Ripristino del massimale, per qualsiasi danno, quando il *massimale* originario è esaurito, ed ove tale garanzia sia espressamente richiamata nella Sezione Sottolimiti di copertura.

3.30 Operazione

Uno dei seguenti eventi:

- (i) **L'aderente viene acquisito da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante), o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto; o**
- (ii) **qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti dell'aderente o il controllo della nomina degli**

Pagina 15 Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'aderente; o

- (iii) una società che quota i suoi titoli in qualsiasi mercato.
- (iv) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione dell'Aderente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.

3.31 Periodo di osservazione

Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del *periodo di polizza* durante il quale può essere denunciata per iscritto all'assicuratore una *richiesta di risarcimento* rivolta all'assicurato per la prima volta in questo periodo o *nel periodo di polizza*, con riferimento ad un atto, errore o omissione che accade prima della scadenza del *periodo di polizza*.

3.32 Periodo di polizza

Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nel modulo di Adesione.

3.33 Persona assicurata

Qualsiasi:

- (i) *manager*

3.34 Polizza spese legali

Una polizza che presta esclusivamente o principalmente una copertura delle spese legali.

3.35 Procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

Ogni procedimento iniziato contro una *persona assicurata* da un'*autorità pubblica* volto a determinare:

- (i) la confisca, l'espropriazione, la sospensione o il blocco dei diritti di proprietà di beni mobili o immobili di una *persona assicurata*;
- (ii) un diritto di prelazione o di pignoramento sui beni mobili o immobili della *persona assicurata*;
- (iii) un divieto temporaneo o permanente per la *persona assicurata* di detenere una carica o svolgere una funzione di amministratore o dirigente;
- (iv) una restrizione della libertà di tale *persona assicurata* che imponga uno specifico domicilio o la detenzione;
- (v) l'espulsione di una *persona assicurata* in seguito alla revoca, per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato, di un titolo adeguato, in corso di validità, e legittimo ai fini della permanenza quale immigrato.

3.36 Responsabilità del manager

Ogni effettivo o asserito:

- (i) atto, errore o omissione di un *manager* o che derivi esclusivamente dallo svolgimento di funzioni direttive e di supervisione

Pagina 16 Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





- (ii) *responsabilità derivante da rapporti di lavoro* di un *manager*.

Con riferimento esclusivo alle azioni sociali di responsabilità, è responsabilità del manager ogni presunto atto, errore od omissione.

3.37 Responsabilità della società

Ogni responsabilità, effettiva o asserita, derivante da ogni atto, errore o omissione della *società*, **con esclusione della *responsabilità derivante da rapporti di lavoro***.

3.38 Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro

Qualsiasi responsabilità derivante da ogni atto, errore od omissione effettivo o asserito, in relazione a:

- (i) l'impiego di qualsiasi passato, presente o futuro *dipendente* o *persona assicurata* di una *società*;
- (ii) la possibile assunzione di una persona;
- (iii) molestie o discriminazione contro qualsiasi terzo che non è un *dipendente*.

3.39 Richiesta di risarcimento

- (i) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla *Società* o *da un Assicurato*, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un *Assicurato* la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi *atto illecito* specificato;
- (ii) un procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo o arbitrale, ivi compresa una domanda riconvenzionale che abbia ad oggetto un risarcimento o la pronuncia di qualsivoglia altro rimedio riparatorio da parte del giudice;
- (iii) un procedimento penale limitatamente alla garanzia 1.1;

relativi ad uno specifico atto, errore o omissione.

(iv) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.9) un procedimento di estradizione;

(v) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.10) un *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

3.40 Richiesta di risarcimento U.S.A.

Una *richiesta di risarcimento* promossa o sostenuta entro la giurisdizione degli, o ai sensi delle leggi degli, Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti.

3.41 Servizi di pubbliche relazioni





I servizi prestati dai *consulenti di pubbliche relazioni* al fine di mitigare l'effetto negativo o il potenziale effetto negativo sulla reputazione di una *persona assicurata*.

3.42 Società

L'*aderente* o una qualsiasi *controllata*.

3.43 Team di assistenza legale

La persona che, su richiesta della persona assicurata, verrà incaricata da AIG Europe Limited di fornire la prestazione in garanzia.

3.44 Titolo

Ogni titolo che rappresenta un debito della o una partecipazione nel capitale di una *società*.

4. Esclusioni

Esclusioni applicabili a tutte le Coperture Assicurative

L'assicuratore non dovrà corrispondere alcun indennizzo in relazione a un danno:

4.1 Condotta

Derivante da, basata su o attribuibile a:

- (i) il guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'*assicurato* non aveva legalmente diritto;
- (ii) la commissione di ogni atto deliberatamente illecito o fraudolento,

nel caso che uno dei fatti di cui sopra è definitivamente accertato da un tribunale o da un collegio arbitrale o a seguito di un'ammissione formale per iscritto da parte dell'*assicurato*.

4.2 Richieste di risarcimento e circostanze precedenti

Derivante da, basato su o attribuibile a:

- (i) fatti presunti o relativi agli stessi atti, errori, omissioni o contenuti in una Richiesta di Risarcimento che è stata notificata o in una circostanza di cui è stata data notifica in una polizza di cui la presente costituisce un rinnovo o una sostituzione o che segue temporalmente;
- (ii) qualsiasi pendente o precedente procedimento civile, amministrativo, penale, o regolamentativo, investigazione, arbitrato o aggiudicazione conosciuto alla data di continuità, o derivante o attinente agli stessi o essenzialmente gli stessi fatti come risultanti da tali procedimenti.

4.3 Lesioni fisiche e / o danni ai beni

in relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* rivolta per *lesioni personali e / o danni ai beni*. Tale esclusione non si applica a:





- (i) qualsiasi *richiesta di risarcimento* per sofferenza psichica connessa ad una *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*; o
- (ii) l'estensione 2.3 - Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni.

4.4. Richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da Assicurati

derivante da, basata su, o attribuibile a, qualsiasi *richiesta di risarcimento U.S.A.* che è avanzata da o per conto di qualsiasi:

- (i) *assicurato*; oppure
- (ii) *ente esterno* in cui tale *persona assicurata* serve o ha servito come *amministratore di un ente esterno*.

Tale esclusione non si applica a:

- (iii) qualsiasi *richiesta di risarcimento* nei confronti di qualsiasi *persona assicurata*:
 - a) per ogni violazione relativa a rapporti di impiego, avanzata da qualsiasi *persona assicurata*;
 - b) avanzata da una *persona assicurata* per contributi o risarcimenti, se la *richiesta di risarcimento* deriva direttamente da un'altra *richiesta di risarcimento* diversamente disciplinata dalla presente Polizza;
 - c) avanzata da qualsiasi precedente amministratore o dirigente o *dipendente* di una *società o ente esterno*; oppure
 - d) avanzata da un curatore fallimentare, commissario liquidatore o fiduciario o liquidatore di una *società o ente esterno* direttamente o per conto di una *società o ente esterno*, o
- (iv) i *costi di difesa* di ogni *persona assicurata*.

4.5. Inquinamento

derivanti da, basati su o attribuibili ad una *situazione di inquinamento* e dunque allo scarico, dispersione, rilascio, fuga, o registrazione, relativa a *inquinanti*, siano questi fatti reali, asseriti o minacciati, o qualsiasi ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione degli *inquinanti*. Questa esclusione non si applica ai *costi di difesa* oggetto della Copertura Assicurativa 1.1 Responsabilità del Manager (iii) Costi di difesa relativi ad una situazione di inquinamento - e 1.2 - Responsabilità della società (ii) - Costi di difesa della società relativi ad una *situazione di inquinamento*, se acquistata.

Esclusioni applicabili alle Sezioni 1.2 - Responsabilità della società e 1.3 - Responsabilità derivante da rapporti di lavoro

L'*assicuratore* non è responsabile per i seguenti *danni*:

4.6 Diritti di proprietà intellettuale





In relazione ad ogni *richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.

4.7 Le pratiche anticoncorrenziali

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una qualsiasi delle seguenti materie: antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui.

4.8 Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro

Rispetto alla sola Copertura Assicurativa 1.2 - Responsabilità della società, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da, basata su, o attribuibile alla *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*.

4.9 Servizi professionali

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi servizio o consulenza ad un acquirente o cliente dell'*assicurato*;

4.10 Benefit previdenziali

Derivanti da, basati su, o attribuibili a obblighi relativi a *fondi pensione* relativi ad infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale, benefici pensionistici o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.

4.11 Contratto

Derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una *società* ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta. Tale esclusione non si applica alla responsabilità che sarebbe stata imputata alla *società* in assenza di tale contratto, a qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità derivante dai rapporti di lavoro* ed ad i *costi di difesa* oggetto della Copertura Assicurativa 1.2 Responsabilità della società - (iii) - Inadempimento Contrattuale, se acquistata.

4.12 Procedimenti sanzionatori

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* volta ad irrogare sanzioni pecuniarie e non contro qualsivoglia *ente assicurato*;

4.13 ERISA

derivante da, basato su, o attribuibile a, un qualsiasi *fondo pensione*, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA), e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'Internal Revenue Code del 1986 (USA), e successive modificazioni e integrazioni.

5. Richieste di risarcimento

Le seguenti disposizioni si applicano a tutte le coperture assicurative acquistate:





5.1 Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze - Clausola "Claims made and reported"

La presente polizza offre copertura solo in relazione a:

- (i) **Richieste di risarcimento, inchieste preliminari, istruttorie** o altri eventi coperti nelle Estensioni che sono denunciate all'**assicuratore** nel più breve tempo possibile, dopo che il Direttore finanziario, il responsabile del Risk Management, o il responsabile dell'ufficio legale dell'**aderente**, per la prima volta diventa consapevole di questa **richiesta di risarcimento, inchiesta preliminare o investigazione** o di altro evento rilevante ai fini della copertura, ma in ogni caso non dopo la scadenza di:
- a) **il periodo di polizza o il periodo di osservazione; o**
 - b) **i novanta giorni successivi alla scadenza del periodo di polizza o del periodo di osservazione purché la denuncia sia inviata all'assicuratore entro 90 giorni dopo che una simile richiesta di risarcimento è stata rivolta per la prima volta all'assicurato.**

Ogni **assicurato** può, durante il **periodo di polizza**, notificare all'**assicuratore** ogni circostanza che ragionevolmente ci si può aspettare dia luogo ad una **richiesta di risarcimento**. La denuncia deve includere le ragioni per le quali si denuncia la **richiesta di risarcimento** in anticipo ed ogni particolare rilevante come date, fatti nonché il potenziale **assicurato** e la parte richiedente il risarcimento.

Tutte le notificazioni relativi alle **richieste di risarcimento** o le circostanze devono essere inviate per iscritto a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via della Chiusa, 2

20123 Milano

Tel. 02 36 901

Fax. 02 36 90 222

5.2 Richieste di risarcimento e circostanze collegate

Se una **richiesta di risarcimento**, o una circostanza è denunciata all'**assicuratore** secondo i termini e le condizioni di polizza, qualsiasi **richiesta di risarcimento** che richiami, sia avanzata sulla base di, sia derivante da, fondata su, o attribuibile ai fatti, atti, errori od omissioni allegati nella precedente **richiesta di risarcimento**, o descritti nella predetta circostanza, saranno considerate rivolte all'**assicurato** per la prima volta al tempo in cui è stata rivolta la prima **richiesta di risarcimento**, e denunciate all'**assicuratore** al tempo in cui la denuncia è stata fatta la prima volta.

Qualsiasi **richiesta di risarcimento** derivante da, fondata su o attribuibile a:

- una **richiesta di risarcimento** o una serie di **richieste di risarcimento** derivanti da, fondata su o attribuibili ad atti, errori o omissioni continui, ripetuti o collegati, e
 - commessi o meno da più di un **assicurato** e
 - sia se diretti a, sia se concernenti una o più persone o enti,
- sarà considerata una singola **richiesta di risarcimento** per i fini di questa polizza.

5.3 Difesa e liquidazione

Pagina 21 Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





L'assicurato ha l'obbligo di difendersi ed opporsi ad ogni **richiesta di risarcimento** rivolta nei suoi confronti. L'assicuratore avrà il diritto di partecipare pienamente alla difesa e alla negoziazione di qualsiasi transazione che concerna o che sia ragionevolmente probabile che concerna l'assicuratore. **In caso di richiesta di risarcimento, ogni assicurato dovrà assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno.**

Salvo quanto sopra, l'assicurato avrà il diritto di chiedere all'assicuratore di gestire la difesa di una **richiesta di risarcimento**, diritto che sarà esercitato per iscritto dal solo **aderente** per conto di tutti gli **assicurati**. **Questo diritto cesserà, se non esercitato, entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta di risarcimento è rivolta all'assicurato.** L'assicuratore dovrà confermare l'assunzione della difesa di tale **richiesta di risarcimento** all'aderente per iscritto. **Fino a tale accettazione da parte dell'assicuratore, gli assicurati non dovranno assumere alcuna iniziativa, o omettere alcun atto obbligatorio, così da pregiudicare i diritti di un assicurato o dell'assicuratore con riferimento a tale richiesta di risarcimento.** L'assicuratore sarà tenuto ad assumere la difesa di tale **richiesta di risarcimento** purché l'assicurato si sia attenuto a quanto indicato sopra. L'assicuratore non avrà alcun obbligo di continuare a difendere l'assicurato per una **richiesta di risarcimento**, una volta che il **massimale** sia stato corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile, ove applicabile.

Tutti gli **assicurati** dovranno, a loro spese, offrire piena assistenza, nei limiti della ragionevolezza, nel cooperare con l'assicuratore nell'investigazione, difesa, liquidazione, opposizione ad una **richiesta di risarcimento** o una circostanza che vi possa dar luogo, e offrire all'assicuratore tutta l'informazione relativa ad una **richiesta di risarcimento** o circostanza che vi possa dar luogo, che l'assicuratore possa ragionevolmente richiedere. L'assicuratore accetterà come necessaria l'esistenza di diversi consulenti legali ove reso necessario da un rilevante conflitto d'interessi tra **assicurati**.

Se una **richiesta di risarcimento** contro una **persona assicurata** è rivolta dalla **società** o dall'**ente esterno**, l'assicuratore non avrà l'obbligo di comunicare con un'**altra persona assicurata** o la **società** in relazione a quella **richiesta di risarcimento**.

Ai sensi di questa polizza potranno essere indennizzate solo le transazioni, le sentenze, i costi e le spese coperte in relazione alle quali l'assicuratore ha dato il suo assenso (che non può essere irragionevolmente ritardato o negato) o che (nel caso delle sentenze) siano derivati da un giudizio alla gestione del quale l'assicuratore abbia preso parte ai sensi del presente articolo.

L'assicurato o l'aderente dovrà rimborsare all'assicuratore le somme da questi anticipate e che si accerti non siano dovute a titolo di indennizzo ai sensi di questa polizza.

5.4 Distribuzione

L'assicuratore sarà obbligato ad indennizzare i soli **danni** derivanti esclusivamente da una **richiesta di risarcimento** coperta. Se una **richiesta di risarcimento** concerne sia questioni relative a persone coperte sia questioni relative a persone non coperte, allora l'**ente assicurato** o la **persona assicurata** e l'assicuratore determineranno un'equa distribuzione del **danno** coperto da questa polizza sulla base dei principi giurisprudenziali di distribuzione delle percentuali di colpa, che prendano in considerazione l'esposizione legale e finanziaria delle parti coinvolte, ed i benefici dalle stesse ottenuti.

Se l'assicuratore e l'**ente assicurato** o la **persona assicurata** non riescono a raggiungere un accordo a riguardo della distribuzione del **danno** conformemente alla presente clausola entro 14 giorni, essi ne affideranno la determinazione ad un **arbitratore**, la cui decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti. L'assicurato interessato e l'assicuratore potranno rivolgersi per iscritto all'**arbitratore**





5.5 Pagamento di costi

Ove l'*assicuratore* non abbia assunto la difesa dell'*assicurato* rispetto ad una *richiesta di risarcimento*, secondo l'articolo 5.3 - Difesa e liquidazione, l'*assicuratore* dovrà anticipare tutti i *costi di difesa* e tutti gli altri costi e spese coperte, nei limiti di cui all'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile ed entro 21 giorni **da quando siano state ricevute ed accettate dall'*assicuratore* fatture sufficientemente dettagliate per questi costi.**

5.6 Surroga

Nel caso di un qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, l'*assicuratore* avrà il diritto di surroga nella misura di quanto pagato rispetto a tutti i diritti risarcitori, restitutori ed indennitari degli *assicurati* e **l'*assicurato* dovrà fornire all'*assicuratore* qualsiasi assistenza ragionevole a tal riguardo e non dovrà fare nulla che pregiudichi questi diritti.**

L'*assicuratore* non eserciterà i suoi diritti di surroga contro *persone assicurate* ed in connessione con una *richiesta di risarcimento*, salvo che esso possa affermare l'applicazione della Esclusione 4.1 - Condotta, a questa *richiesta di risarcimento* e *persona assicurata*. Con riferimento all'Estensione 2.4 - Polizza spese legali, l'*assicuratore* avrà diritto di surrogarsi nei diritti dell'*assicurato* ai sensi della *polizza spese legali* nei confronti dell'*assicuratore* di tale polizza, subito dopo qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, **e l'*assicurato* dovrà fornire e sottoscrivere tutta la documentazione predisposta a tal fine dall'*assicuratore*.**

6. Massimali e franchigie

6.1 Massimale

A questa polizza si applicherà un distinto *massimale* aggregato per ciascuna delle Coperture Assicurative indicate come acquistate nel Modulo di Adesione. Ciascun *massimale* è il limite aggregato della responsabilità dell'*assicuratore* con riferimento a tutti i *danni* rilevanti ai sensi di ciascuna Copertura Assicurativa, diversa dalla Copertura Assicurativa 1.1 (iii) - Ripristino del massimale; in relazione a tale ultima copertura assicurativa, il relativo massimale, ove previsto, si applica in seguito all'esaurimento del *massimale* per la Copertura Assicurativa 1.1 per ogni *richiesta di risarcimento* che non sia una *richiesta di risarcimento* collegata o una circostanza collegata indicata nell'art. 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate. L'*assicuratore*, fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, comma 3 del Codice Civile italiano, non avrà ulteriori obblighi oltre ai predetti limiti, indipendentemente dal numero degli *assicurati* o l'ammontare del *danno*, ed indipendentemente dal numero di *richieste di risarcimento* indicate nell'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate oppure a qualsiasi *periodo di osservazione*.

Le Estensioni di Copertura si applicano esclusivamente al *danno* coperto ai sensi delle Coperture Assicurative acquistate. Non sarà offerta alcuna copertura agli *enti assicurati*, ai sensi di nessuna Copertura Assicurativa o Estensione, ove sia stata acquistata esclusivamente la Copertura Assicurativa 1.1 Copertura della responsabilità del manager, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1.1(ii). Ove un sottolimito si applichi ad una Copertura Assicurativa o ad un'Estensione, tale sottolimito sarà il limite massimo di indennizzo che l'*assicuratore* sarà tenuto a corrispondere in aggregato ai sensi di questa polizza e della relativa Copertura Assicurativa o Estensione, con riguardo al *danno* sofferto ed indipendentemente dal numero di Coperture Assicurative acquistate.

6.2 Franchigia





Nessuna *franchigia* è a carico di una *persona assicurata*, ad eccezione di quelle indicate nella polizza Sezione Sottolimiti coperture, in relazione alle quali l'*assicuratore* indennizzerà solo l'ammontare dei *danni* che eccedono le eventuali *franchigie* applicabili.

A tutti i *danni* derivanti da qualsiasi *richiesta di risarcimento*, *inchiesta preliminare* o *investigazione* di cui all'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze connesse si applica una *franchigia* unica.

Nei casi in cui trovi applicazione una *franchigia*, se qualsiasi *ente assicurato* ha la facoltà o l'obbligo di tenere indenne una *persona assicurata*, ma non procede in questo senso entro 30 giorni per motivi diversi dall'insolvenza, l'*assicuratore* anticiperà a tale *persona assicurata* l'intero *danno* compreso nella *franchigia*, che sarà rimborsato dalla *società all'assicuratore* non appena sia ragionevolmente possibile.

Nel caso in cui una *persona assicurata* diventi legalmente obbligata a restituire a un *ente assicurato* le somme anticipate dall'*ente assicurato* per qualsiasi *richiesta di risarcimento*, l'*assicuratore* si impegna a pagare tale importo all'*ente assicurato*, per conto della *persona assicurata*, immediatamente dopo la ricezione di una comunicazione inviata dall'*aderente all'assicuratore* contenente il richiamo a tale obbligo di rimborso gravante sulla *persona assicurata*.

Rinuncia alla *franchigia*: Ove una *franchigia* sia dovuta in relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* ai sensi di qualsiasi Copertura Assicurativa acquistata con la presente polizza, l'*assicuratore* dovrà rinunciare al pagamento di detta *franchigia* da parte dell'assicurato o dovrà rimborsare gli importi pagati a titolo di *franchigia*, dove, rispetto a tale *richiesta di risarcimento*, ci sia:

- (i) una decisione definitiva da parte di un tribunale o collegio arbitrale che escluda qualsiasi responsabilità a carico di tutti gli *assicurati* contro cui tale *richiesta di risarcimento* è rivolta, o
- (ii) sia stipulato un accordo completo e definitivo che esoneri tutti gli *assicurati* dalla responsabilità,

e gli atti sopra richiamati non impongano il pagamento di denaro o altri obblighi ad uno qualsiasi di tali *assicurati*.

7. Condizioni generali

7.1 Non annullabilità

In caso di dichiarazioni pre-contrattuali inesatte o reticenti, questa polizza non è annullabile o risolubile in tutto o in parte con riferimento ad una *persona assicurata*, e l'*assicuratore* non avrà alcun rimedio, fatta eccezione per il caso in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti siano rese con dolo e siano accertate dalla pronuncia definitiva di un tribunale o di un collegio arbitrale, ovvero a seguito di un'ammissione formale scritta da o per conto di una *persona assicurata*.

7.2 Risoluzione

Questa polizza non può essere risolta se non per il mancato pagamento del premio da parte dell'*aderente* ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile italiano.

7.3 Natura divisibile della polizza

Questa polizza è divisibile e copre ogni *assicurato* per il suo interesse individuale.

Pagina 24 Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





Con riferimento all'Esclusione 4.1 - Condotta, e ai contenuti di qualsivoglia modulo di proposta o dichiarazione resa ovvero dichiarazioni, garanzie, e informazioni espresse nei confronti dell'*assicuratore* in relazione a questa polizza, o a qualsiasi polizza di cui la presente costituisca il rinnovo o la sostituzione:

- (i) con riferimento a qualsiasi *persona assicurata*: nessuna dichiarazione resa da o per conto di una *persona assicurata*, o informazione o conoscenza posseduta da una *persona assicurata* né qualsiasi atto, errore o omissione di una *persona assicurata*, sarà imputato a qualsiasi altra *persona assicurata*, al fine di stabilire se una *persona assicurata* è coperta dalla polizza;
- (ii) per quanto riguarda qualsiasi *ente assicurato*: solo le dichiarazioni e le informazioni a conoscenza di un Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore Finanza e Capo dell'Ufficio Legale dell'*aderente*, o di qualsiasi persona che ha sottoscritto la dichiarazione o il modulo di proposta relativo a questa polizza, saranno imputati a tutti gli *enti assicurati*.

7.4 Altre assicurazioni e indennizzo

Questa polizza si applica sempre in eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed eseguibile a disposizione dell'*assicurato*, salvo quanto indicato nell'Estensione 2.4 - Polizza Spese Legali.

Per quanto riguarda gli *enti esterni*, l'assicurazione prestata da questa polizza si applica in eccesso rispetto a: (i) qualsiasi indennizzo fornito da un *ente esterno*; e (ii) qualsiasi altra assicurazione eseguibile emessa a favore un *ente esterno* a beneficio dei suoi amministratori, dirigenti o *dipendenti*.

7.5 Variazioni del rischio

L'*assicuratore* non è responsabile per il *danno* derivante da, basato su, o attribuibile ad un qualsiasi atto, errore o omissione commessi dopo la data di decorrenza di un'*operazione*, a seguito della quale la presente polizza cesserà di prestare ogni copertura ai sensi e per gli effetti della prima parte del comma 5 dell'art. 1898 del Codice civile italiano (aggravamenti del rischio tali che l'*assicuratore* non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto).

La copertura si applicherà ad un soggetto soltanto per ogni atto, errore o omissione oggetto di questa polizza che si verificano dopo la data in cui tale soggetto è diventato un *assicurato*.

7.6 Controversie

In caso di controversia sull'interpretazione delle norme di *polizza*, le parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (l'*Aderente* e l'*Assicuratore*), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

7.7 Denuncia e poteri

L'*aderente* agirà per conto delle sue *controllate* e di ogni singolo *assicurato* per quanto riguarda l'invio della denuncia di una *richiesta di risarcimento*, il pagamento dei premi e l'eventuale rimborso di premi ai sensi di questa polizza, la ricezione e l'accettazione di tutte le appendici

Pagina 25 Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





emesse come parte di questa polizza e l'esercizio o il rifiuto di un diritto ad un *periodo di osservazione*.

7.8 Divieto di cessione del contratto

Questa polizza e qualunque diritto da essa derivante non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*assicuratore*.

7.9. Legge applicabile

Questa polizza e ogni questione relativa alla sua interpretazione, validità o la gestione è regolata dalla legge italiana.

7.10 Diritti dei terzi

Nulla in questa polizza intende conferire alcun diritto a terzi, diversi dagli *enti assicurati* e dalle *persone assicurate*.

7.11 Rubriche, Titoli, altri riferimenti

Le definizioni nelle rubriche e nei titoli di questa polizza servono esclusivamente come riferimenti indicati per comodità e non si può fare riferimento ad essi per interpretare questo contratto. Le parole e le espressioni al singolare comprendono il plurale e viceversa. In questa polizza, le parole in corsivo hanno un significato particolare e sono definite o menzionate nella polizza Sezione Sottolimiti coperture o nelle definizioni di polizza. Le parole non specificamente definite in questa polizza hanno il significato ad esse normalmente attribuito. I riferimenti alla legislazione devono intendersi riferiti alla legge italiana, se non sia specificato altrimenti, e includono ogni successiva modifica o revisione e le legislazioni equivalenti delle altre giurisdizioni. Un riferimento qui contenuto a "questa polizza" o "la presente polizza" indicherà il riferimento solo a quelle Coperture Assicurative indicate qui che sono mostrate nella Sezione Sottolimiti coperture come acquistate.

7.12 Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Pagina 26 **Versione 18/03/2014**

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e l'Aderente Arbitrato.

7.13 Precisazione OFAC

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

7.14 Estensione Tacito Rinnovo

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata della polizza.